DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

FAQ AVVISO N.2/2020 14 agosto 2020

DOMANDA 1

Cosa si intende per esperienza pregressa?

La presente Faq annulla e sostituisce la precedente Faq n° 12 pubblicata in data 22 luglio 2020.

La risposta al quesito deve essere data considerando sia il § 7 (requisiti di partecipazione), dove si fa riferimento a "i principali interventi realizzati, nel triennio 2017-2019 nell'ambito delle aree prioritarie di intervento di cui all'iniziativa o al progetto" che il ' § 11 (valutazione delle iniziative e dei progetti), dove l' espressione utilizzata nell'individuazione del criterio A1 è "Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila nell'ambito delle aree prioritarie di intervento " . L'inerenza degli interventi pregressi alle aree prioritarie di intervento che caratterizzano il progetto di cui si chiede il finanziamento e la specificità dell'esperienza pregressa rendono logica una lettura secondo la quale l'esperienza da considerare fa riferimento esclusivamente alle aree prioritarie a cui espressamente è collegato il progetto presentato e non alla generalità delle aree prioritarie contemplate nell'atto di indirizzo.

DOMANDA 2

Chiarimenti riguardo alla formula per il calco dell'esperienza pregressa

La formula corretta per il calcolo dell'esperienza pregressa è la seguente, pubblicata sul portale istituzionale del ministero al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/terzo-settore-proroga-scadenza-avviso2-2020-finanziamento-iniziative-e-progetti-rilevanza-nazionale.aspx/.

Totale dei valori dichiarati dai partecipanti nel modello B, lettera h), colonna F / n. totale delle proposte progettuali presentate = valore medio;

Importo totale dei valori dichiarati - Valore medio = delta positivo o negativo; delta positivo o negativo / Valore medio = valore in termini percentuali

Il valore percentuale determina il punteggio secondo i valori riportati nella tabella pubblicata nell'avviso.

L'associazione x che partecipa all'avviso 2-2020 in partenariato con altri enti, per il calcolo dell'esperienza pregressa deve considerare l'esperienza del capofila e dei partner che compongono l'ats e che si impegnano a realizzare il progetto.

Ciascun componente il partenariato deve compilare il modello B e inserire la propria quota al netto di eventuali partner. Relativamente all'avviso 2-2020, l'esperienza pregressa riferita all'associazione x capofila che partecipa al bando presentando il progetto y in partenariato, deve essere calcolata sommando l'esperienza pregressa inserita nel modello b da ciascun soggetto attuatore, quindi sia dal capofila che dai partner. Tale valore ad es. pari a 100 rappresenta il valore attribuito all'associazione x, che partecipa al bando in partenariato per la realizzazione del progetto y.

La formula che sarà applicata dalla commissione giudicatrice consta dei seguenti passaggi :

1) Totale dei valori dichiarati dai partecipanti nel modello B, lettera h), colonna F / n. totale delle proposte progettuali presentate = valore medio;

per totale dei valori dichiarati si intende la totalità dei progetti presentati a valere sull'avviso 2-2020; ritornando all'esempio sopracitato, la somma delle esperienze dei componenti il partenariato per la realizzazione del progetto y, con capofila l'associazione x, pari a 100, viene sommato a tutti gli altri valori dichiarati dagli altri partecipanti per determinare il valore complessivo delle esperienze pregresse.

Tale valore complessivo si divide per il numero delle proposte progettuali presentate e determina il valore medio;

2) Importo totale dei valori dichiarati - Valore medio = delta positivo o negativo; delta positivo o negativo / Valore medio = valore in termini percentuali L'espressione Importo totale dei valori dichiarati si riferisce in questo secondo passaggio alla singola associazione partecipante e quindi al valore 100 dell'associazione x che presenta il progetto y in

partenariato; il valore 100 si sottrae al valore medio derivante dal rapporto espresso nel passaggio 1, uguale per tutti i partecipanti e determina un valore positivo o negativo; tale valore si suddivide per il valore medio e individua il valore percentuale che stabilisce l'attribuzione del punteggio secondo la tabella pubblicata nell'avviso 2-2020;

E' importante sottolineare che il calcolo del valore medio non può essere determinato a priori da ogni singola associazione, in quanto, tale valore si determina avendo contezza del numero totale di proposte progettuali

presentate a valere sull'avviso 2-2020.

FAQ AVVISO N.2/2020 22 luglio 2020

DOMANDA 1:

Quali sono i requisiti soggettivi di legittimazione dei soggetti proponenti?

L'articolo 72, comma 1 del codice del Terzo settore, conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge delega (L. n.106/2016) prevede che il Fondo ivi disciplinato sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative, lo svolgimento di attività di interesse generale, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi in forma singola o in partenariato da: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore. Lo strumento finanziario in parola, pertanto, non è rivolto a tutti gli ETS, ma soltanto alle tipologie giuridiche sopracitate.

Anche per l'anno 2020, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Per le sole fondazioni, il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

DOMANDA 2

Quali sono i requisiti soggettivi di partecipazione richiesti ai partner di progetto?

I partner, come previsto dal § 5 dell'avviso 2/2020, devono essere in possesso degli stessi requisiti di partecipazione richiesti al proponente.

DOMANDA 3

Un ente può presentare più progetti come capofila? Può essere partner di più progetti?

Come stabilito al § 7 dell'avviso 2/2020, ogni soggetto in qualità di proponente e/o capofila, può presentare al massimo una proposta progettuale; un'eventuale ulteriore proposta può essere presentata solo in veste di partner.

I soggetti che non risultano proponenti o capofila possono prendere parte a titolo di partner ad un massimo di due progetti. Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

DOMANDA 4

Un'associazione iscritta all'Anagrafe delle Onlus può partecipare all'Avviso 2/2020?

In ossequio alla previsione normativa di cui all'art. 72 del d.lgs 117/2017 e s.m.i., possono presentare domanda di finanziamento ai sensi dell'avviso 2/2020, soltanto le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni del terzo settore iscritte nelle more dell'operatività del RUNTS ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Soltanto per le fondazioni, l'iscrizione all'anagrafe delle onlus è requisito sufficiente per poter partecipare all'avviso 2/2020.

DOMANDA 5

A chi è affidata la responsabilità dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione?

Coerentemente alla previsione stabilita al § 5 avviso 2/2020, in caso di partenariato, l'ente individuato dai componenti dell'associazione temporanea di scopo-ATS, quale soggetto capofila, sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della completa attuazione del progetto nei confronti dell'Amministrazione.

DOMANDA 6

Che cosa si intende per collaborazione?

Le collaborazioni possono riguardare enti pubblici o privati.

In ogni caso, le collaborazioni devono essere a titolo gratuito, gli enti che collaborano non possono in alcun modo essere destinatari di quote di finanziamento. Possono invece contribuire al cofinanziamento attraverso un apporto monetario. I soggetti coinvolti nelle collaborazioni partecipano all'implementazione delle attività progettuali, ferma restando la responsabilità delle stesse attività e del progetto in capo al proponente o al capofila in caso di partenariato.

DOMANDA 7

Quali sono le differenze tra le figure del partner e del collaboratore?

Le figure del partner e del collaboratore sono ben distinte, dato che svolgono funzioni, ruoli e attività diverse. I partner sono attuatori e responsabili delle attività progettuali, all'interno dell'accordo di partenariato sono definiti i ruoli, le competenze e le funzioni da attribuire a ciascuno di essi; concorrono finanziariamente alla realizzazione del progetto e ricevono una quota del finanziamento pubblico. Inoltre, devono possedere i requisiti soggettivi di partecipazione richiesti dal bando per poter accedere alle risorse finanziarie, al pari del capofila di progetto. Viceversa, l'esistenza delle collaborazioni con enti pubblici o privati è invece meramente eventuale; Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario le azioni progettuali. Pertanto, la distinzione fra soggetto partner e soggetto collaboratore è di notevole rilevanza sotto un duplice aspetto: quello della profilazione soggettiva dell'Ente e quello della destinazione delle risorse finanziarie. Riguardo al primo profilo, il partner deve necessariamente soddisfare i requisiti soggettivi di partecipazione espressi al § 5 dell'avviso 2/2020, diversamente dal collaboratore. Riguardo al secondo profilo, il partner riceve una quota delle risorse pubbliche a differenza del collaboratore che, gratuitamente, presta la sua opera.

DOMANDA 8

Qual è l'importo minimo e l'importo massimo per poter partecipare all'Avviso?

Come definito al § 4 dell'avviso 2/2020, il finanziamento ministeriale richiesto per ciascun progetto o iniziativa, non può essere inferiore € 250.000,00 né superiore a € 750.000,00.

DOMANDA 9

Il cofinanziamento deve essere costituito da un apporto monetario o può essere costituito anche da un apporto di risorse umane?

Il cofinanziamento come previsto dal § 4 dell'avviso 2/2020, deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti o degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o da altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

DOMANDA 10

Il costo del progetto deve essere inferiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato. In caso di partenariato, tale limite si applica al bilancio del soggetto capofila o si può considerare la somma dei bilanci di tutti i soggetti che compongono il partenariato?

Il § 4 dell'avviso 2/2020 disciplina gli elementi finanziari della proposta progettuale.

Più precisamente, riguardo alla sostenibilità finanziaria, il costo complessivo del progetto o dell'iniziativa deve essere commisurato al bilancio generale dell'organizzazione e alla sua disponibilità finanziaria. Tale disposizione deve essere letta sia nel suo tenore letterale, avuto riguardo all'espressione "costo complessivo" ivi utilizzata, che in combinato disposto con il §11 del citato avviso, il quale, nello stabilire i criteri di valutazione delle proposte, al punto C2, relativo alla capacità realizzativa del progetto - determinata sulla base del rapporto tra costo totale del progetto e volume complessivo delle entrate totali dell'associazione proponente - statuisce che in caso di partenariato il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate di tutti i componenti il partenariato medesimo.

Pertanto, se il progetto prevede l'intervento di diversi partner viene valutata la solidità finanziaria di tutto il partenariato con rapporto agli ultimi bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di finanziamento. In caso di partenariato, quindi, sarà preso in considerazione il totale complessivo delle entrate risultanti dai bilanci delle associazioni partecipanti al partenariato.

DOMANDA 11

Che cosa si intende per affidamento di attività a soggetti terzi?

La fonte normativa che regolamenta l'affidamento di attività a soggetti terzi è la circolare n 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.117 del 22 maggio 2009 e richiamata al § 8 dell'avviso 2/2020. La delega di attività a soggetti terzi ha natura eccezionale. Possono essere affidate ad un soggetto terzo attività aventi carattere integrativo e specialistico, di cui l'associazione non dispone direttamente. Il valore complessivo delle attività, come previsto dalla citata circolare, non può superare il 30% del costo complessivo del progetto. Se la delega di attività è prevista in sede di offerta progettuale, non deve essere richiesta l'autorizzazione ministeriale. Qualora la richiesta di delega di attività sopraggiunga per ragioni imprevedibili, in corso d'opera, è, invece, necessario ricevere la preventiva autorizzazione amministrativa.

DOMANDA 12

Cosa si intende per esperienza pregressa?

Si intende lo svolgimento, nel triennio precedente, di interventi riconducibili agli obiettivi dell'agenda 2030 previsti dall'atto di indirizzo, D.M. 44 del 12 marzo 2020, nonché alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs 117/2017 e s.m.i., tutti richiamati dall'allegato 1

dell'avviso 2/2020. L'esperienza pregressa costituisce criterio di valutazione dei progetti e delle iniziative così come definito al § 11 dell'avviso sopra citato.

DOMANDA 13

E' possibile modificare i modelli di domanda?

L'avviso 2/2020 al § 10 individua come causa di inammissibilità l'utilizzo di modulistica diversa da quella allegata allo stesso, nel senso che le informazioni richieste devono essere fornite tutte e secondo le modalità ivi previste.

DOMANDA 14

Dove è possibile reperire la modulistica relativa all'Avviso?

La modulistica e il relativo avviso sono pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Terzo-settore-pubblicato-l-avviso-2-2020-relativo-al-finanziamento-di-iniziative-e-progetti-di-rilevanza-nazionale.aspx

DOMANDA 15

Come deve essere firmata e inviata la documentazione?

La documentazione può essere firmata con:

- firma digitale o firma elettronica qualificata il cui certificato sia rilasciato da ente accreditato;
- firma autografa accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Come specificato dal § 9 dell'avviso 2/2020, la documentazione deve essere inviata in formato PDF, WORD, ed EXCEL in unico file zip tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it entro e non oltre le ore 15.00 del 1 settembre 2020.